

Art. 27.

Mediante decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura e commercio d'accordo con quello del tesoro, potrà essere autorizzato il prelevamento dagli stanziamenti iscritti nel bilancio, per la ricerca e la distruzione della fillossera, di somme destinate ad accrescere, ove sia necessario, gli stanziamenti destinati alla ricostituzione dei vigneti con legno resistente.

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge coordinate con quelle della legge 6 giugno 1901, n. 355.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge sulla polizia forestale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379 ».

TURATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

TURATI. Sulla votazione per la nomina di tre commissari per sostenere l'accusa dinanzi al Senato costituito in Alta Corte di giustizia per giudicare l'ex ministro Nasi.

PRESIDENTE. La Camera ha deliberato di rimandare a più tardi questa votazione.

Onorevole ministro di agricoltura, intende che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, sul testo ministeriale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 803).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Agli articoli 9, 16 e 18 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

all'articolo 9 dopo la parola « cessino » sono aggiunte le parole « o si ravvisino errate »;

all'articolo 16 alle parole « nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettaro di terreno » sono sostituite le seguenti: « nell'ammenda di lire tre a venticinque per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire dieci, e considerandosi come decara intera una frazione di decara »;

All'articolo 18 alle parole « i privati proprietari » si sostituisce « coloro ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 19 luglio 1906, n. 379, è modificato come segue: Le contravvenzioni alla legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917 ed ogni altra in materia forestale per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, non eccedente nel massimo le lire trecento, potranno essere conciliate davanti al sindaco del luogo dove furono commesse entro trenta giorni dalla notificazione del verbale al contravventore. Per tale conciliazione, il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente per la prima volta al minimo della pena; per la seconda volta al doppio del minimo e per la terza volta al triplo, non mai però in misura eccedente il massimo nei casi dell'articolo 20 e la metà del massimo negli altri casi. Se si tratti di contravvenzioni a pena fissa dovrà sempre pagare la metà della somma.

Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni forestali, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione a norma della presente legge od oblazione a sensi dell'articolo 101 codice penale non sarà ammesso a conciliazione per altri reati forestali accertati nel biennio successivo. Agli effetti delle disposizioni precedenti sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa oltre i due anni successivi all'ultima condanna, conciliazione od oblazione.

Nelle provincie napoletane e siciliane, qualora i demani di un comune si estendano o siano posti in comuni limitrofi, è competente a conciliare il sindaco del Comune cui i demani stessi appartengono.

A questo articolo Ministero e Commissione propongono la seguente aggiunta:

« La conciliazione, quando non siavi conflitto d'interessi, potrà aver luogo anche per i danni ».